

SCHEDA INFORMATIVA

Rumore causato da animali: com'è meglio procedere

Siete infastiditi dagli schiamazzi mattutini del vicino allevamento di polli? Oppure il costante tintinnio di campanacci vi impedisce di riposare la notte? Qui trovate una panoramica delle vostre possibilità:

1. Norme del Comune

Gli animali vanno gestiti in modo tale da non arrecare disturbo o rischi a terzi; in genere le ordinanze di polizia dei Comuni prevedono delle norme riguardo al rumore causato da animali. Se siete infastiditi dal costante rumore di animali, potete segnalarlo alla polizia. Qualora le autorità riscontrino delle irregolarità, inviteranno il proprietario degli animali ad adottare delle contromisure. Se il proprietario non rispetta le prescrizioni, può essere punito; in casi estremi, gli può essere addirittura vietata la detenzione di animali. Se invece il fastidio è causato dai campanacci, è improbabile per esperienza che possiate contare sul supporto della polizia, specialmente nelle zone rurali.

2. Protezione dell'ambiente/Ordinanza contro l'inquinamento fonico

La Legge sulla protezione dell'ambiente esige che le emissioni dannose o moleste siano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. La Legge, tuttavia, si riferisce unicamente alle emissioni causate da costruzioni e macchine. Per il rumore causato da animali si può invocare la Legge sulla protezione dell'ambiente solo in casi eccezionali – ad esempio il rumore di una stalla o di una voliera. Anche l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico in linea generale non è applicabile al rumore causato da animali.

3. Protezione contro le immissioni secondo il diritto privato

Ai sensi dell'art. 684 CC, i proprietari di un fondo sono tenuti ad «astenersi da ogni eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino». Questo vale anche per il rumore causato da animali. Nella maggior parte dei casi non è facile definire con precisione il confine tra lecito ed eccessivo. Se quindi ogni tentativo di dialogo con il proprietario degli animali è fallito, in caso di controversia il giudice dovrà accertare se anche una persona mediamente sensibile percepirebbe come eccessivo il concreto inquinamento fonico. Il Tribunale verificherà direttamente le condizioni locali, interrogherà i testimoni ed

eventualmente consulterà anche i valori limite dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico per procedere alla valutazione.

La protezione di cui all'art. 684 CC presenta un notevole svantaggio rispetto alla protezione garantita dall'ordinanza di polizia o dalla Legge sulla protezione dell'ambiente: in quanto parti interessate, dovete attivarvi personalmente e, nel caso non riusciate a trovare un accordo con il vicino, dare corso a un processo civile. Il rischio finanziario di una controversia legale può essere considerevole. Inoltre, i procedimenti giudiziari durano spesso mesi o persino anni. D'altra parte, le autorità devono intervenire d'ufficio qualora vengano violate le norme di diritto pubblico. Nella valutazione dei problemi, tuttavia, le autorità hanno un ampio margine di discrezionalità. Se rifiutano di intervenire, spesso non rimane altro da fare che optare per un processo civile.

Consigli su come procedere

- Per prima cosa, cercate il dialogo con il proprietario degli animali.
- Procuratevi presso il Comune l'ordinanza della polizia o eventuali altre norme in materia di inquinamento fonico.
- Invitate per iscritto l'ostinato proprietario degli animali a garantire la quiete, facendo riferimento alla situazione giuridica.
- Se possibile, unite le forze con altri residenti che hanno lo stesso problema.
- Cercate di convincere il Comune a intervenire.
- Assumete un avvocato, che facendo pressione potrà provare di nuovo a sollecitare l'intervento delle autorità o del proprietario stesso. Inoltre potrà valutare le possibilità offerte da un'azione legale privata per la protezione contro le immissioni.

Beobachter
EDITION

Il contenuto di questi consigli è stato concesso in licenza a RaiffeisenCasa per la pubblicazione online. © 2021 Beobachter-Edition, Zürich